

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

Legge 1° giugno 1977, n. 285 Pag. 637

PAGINA BIANCA

LEGGE 1° GIUGNO 1977, N°285 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI (1)

Alla data del 31 dicembre 1980 é scaduto il triennio di applicazione della legge 285/1977 (2) e ne sono pertanto cessati tutti gli effetti eccetto che per i rapporti già posti in essere, fino alla scadenza indicata dalla legge medesima.

Sono rimasti in atto i contratti stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni con i giovani provenienti dalle liste speciali per l'attuazione dei progetti in materia di servizi socialmente utili ex art. 26 della legge 285/1977, perché le procedure di stabilizzazione dei giovani medesimi si sono rivelate lunghe e laboriose specie per le Regioni.

Com'è altresì noto, infatti, tali contratti, in previsione delle prove di idoneità, per la successiva stabilizzazione dei giovani interessati, previste dalla legge 33 del 29-2-1980, erano già stati prorogati fino al 31-12-1980 con il D.L. 21 giugno 1980, n.268, convertito nella legge 8 agosto 1980, n.439.

(1) Legge 29 novembre 1977, n.864 (D.L. n.706/1977), legge 4 agosto 1978, n.479 (D.L. n.351/1978), legge 29 febbraio 1980, n.33 (D.L. 663/1979), legge 146/1980, legge 8 agosto 1980, n.439 (D.L. 268/1980), legge 6 febbraio 1981, n.21.

(2) Per le caratteristiche dei provvedimenti sull'occupazione giovanile e per la ripartizione generale dei fondi stanziati, operata dal CIPE per tipi di intervento e anno finanziario, nonché per le caratteristiche delle successive modifiche ed integrazioni, si rinvia alle Relazioni Previsionali e Programmatiche per l'anno 1980 e 1981 - allegati.

Non potendo determinare però una data finale uguale per tutte le Amministrazioni, la legge 6.2.1981, n. 21 ha stabilito la proroga dei contratti in questione fino all'espletamento degli esami di idoneità da parte delle stesse Amministrazioni. E' stato altresì confermato che, in tale periodo, i giovani sono addetti a tempo pieno ad un'attività lavorativa corrispondente alla qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione.

La stessa legge ha altresì stanziato per i maggiori oneri derivanti dalle proroghe lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1981-82-83.

Il CIPE ha provveduto ad assegnare parte dello stanziamento di lire 300 miliardi per l'anno in corso nel seguente modo:

lire	131.818.756.000	Amministrazioni centrali (delibera del 12.3.1981)
lire	75.000.000.000	Regioni Campania-Basilicata (delibera del 29.4.1981)
lire	74.688.000.000	Amministrazioni centrali (delibera del 9.7.1981)

TOTALE 281.506.756.000

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

Legge 30 aprile 1976, n. 374	Pag.	643
Legge 21 maggio 1981, n. 240	»	643

PAGINA BIANCA

LEGGE 30 APRILE 1976, N. 374 e LEGGE 21 MAGGIO 1981, N. 240

**Provvidenze a favore dei Consorzi e delle Società consortili
fra piccole e medie imprese.**

Legge 30 aprile 1976, n. 374, concernente "Provvidenze a favore dei Consorzi e delle Società Consortili tra piccole e medie imprese", (operativa per il periodo 1976-80, con un ulteriore stanziamento per l'anno 1981) e la legge 21 maggio 1981, n. 240, di analogo contenuto, che - oltre ad aver introdotto significative innovazioni alla citata legge 374/76 - prevede la concessione di contributi ai Consorzi, ecc. per il quinquennio 1981-85.

- 1 - L'applicazione della legge 374/1976, per la parte che concerne il Ministero del Commercio con l'Estero, e cioè l'erogazione dei contributi finanziari, può dirsi senza dubbio positiva, tenuto conto del numero sempre crescente di consorzi costituitisi al fine di sviluppare le esportazioni delle imprese associate e che hanno inoltrato richiesta di contributo al Ministero del Commercio Estero.

Infatti, dopo talune difficoltà iniziali, incontrate per la costituzione dell'apposito Comitato Interministeriale previsto dall'art. 8 della legge, chiamato ad esprimere il proprio parere sulle domande dei Consorzi (difficoltà che hanno ostacolato l'emanazione delle norme di applicazione della legge stessa, per cui nell'esercizio 1976 non sono stati concessi contributi), nell'anno successivo sono stati erogati i primi contributi per un importo di oltre 260 milioni di lire.

Nell'esercizio 1978 si è passati, ad un importo complessivo di 1 miliardo e 126 milioni di lire; nell'esercizio 1979, infine, il totale di contributi ha raggiunto la somma di 1 miliardo e 695 milioni di lire (vedi prospetto allegato).

La legge 374/1976 ha previsto uno stanziamento annuo, per ciascuno degli anni dal 1976 al 1980 di L. 2 miliardi, per la corresponsione dei contributi erogati dal Ministero del Commercio con l'Estero. Tale stanziamento che, come sopra detto, non è stato utilizzato per l'esercizio 1976 e parzialmente utilizzato, anche se in misura sempre crescente, per gli anni successivi, per il 1980 si è mostrato largamente insufficiente per cui fu a suo tempo richiesta una integrazione dei fondi.

Tale integrazione è stata concessa con la legge 28 novembre 1980 n. 782 che ha stabilito l'ulteriore stanziamento di L. 1 miliardo per contributi a favore dei consorzi export; alla fine dell'anno 1980 pertanto, è stata effettuata un'erogazione di circa 2 miliardi e 732 milioni.

- 2 - La recente legge 21 maggio 1981, n. 240, concernente "Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese, nonché delle società consortili miste", oltre a prevedere uno stanziamento annuo di L. 4.000.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1985, reca taluni aggiustamenti riguardanti la diversa strutturazione delle varie agevolazioni previste per i consorzi. In concreto, trattasi di agevolazioni tributarie, creditizie, nonché diversi criteri per quanto riguarda la misura della concessione dei contributi ai Consorzi export.

In particolare, l'art. 13 prevede che il contributo può essere concesso nella percentuale massima del 40% delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite, ma con il limite massimo annuale di L. 100.000.000, anziché di lire 50.000.000, come previsto dalla precedente legge n. 374/76.

Altra innovazione è quella prevista dal 4° comma dell'art. 13, secondo la quale ai consorzi e alle società consortili di cui all'art. 1, che al momento della presentazione

della domanda risultino costituiti da non più di cinque anni, il contributo può essere concesso nella percentuale massima del 60 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente, fermo restando il limite massimo annuale di L. 100 milioni. Per i consorzi e le società consortili costituiti tra piccole e medie imprese, ubicate nei territori di cui all'art. 1 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le misure dei contributi indicate in precedenza possono essere elevate rispettivamente al 50 e al 70 per cento.

L'art. 14, poi, recita: "Ai consorzi e alle società consortili di cui all'art. 13 della presente legge, che al momento della presentazione delle domande risultino costituiti da non più di cinque anni, possono essere concessi contributi finanziari speciali per la realizzazione di programmi pluriennali di attività.

I contributi possono essere concessi nella misura massima del 50% delle spese programmate, elevabile al 60% per i consorzi e le società consortili costituite tra piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'art. 1 del T.U. delle leggi sugli interventi del Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per un importo massimo non superiore a L. 50 milioni l'anno per un triennio".

L'art. 15, infine, ristruttura completamente il Comitato Interministeriale, incaricato di esaminare le domande di contributo, devolvendo l'intera materia alla competenza del Ministero del Commercio con l'Estero.

Il Comitato, nominato con decreto del Ministro del Commercio con l'Estero, è composto da:

- a) il Ministro del Commercio con l'Estero o un Sottosegretario di Stato da lui delegato, con funzione di presidente;
- b) un rappresentante del Ministero del Commercio con l'Estero;
- c) un rappresentante del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;

- d) un rappresentante del Ministero del Tesoro;
- e) un rappresentante del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica;
- f) un rappresentante della Regione nel cui territorio ha sede il consorzio richiedente;
- g) due rappresentanti di ciascuna delle categorie industriali, commerciali, artigiane e del movimento cooperativo, designati dalle organizzazioni più rappresentative presenti nel CNEL;
- h) un rappresentante di organismi consortili per le esportazioni;
- i) un rappresentante dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato;
- l) un rappresentante dell'Istituto nazionale per il Commercio con l'Estero (ICE).

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del Commercio con l'Estero con qualifica non inferiore a quella di Direttore di Sezione.

P R O S P E T T O
=====

OGGETTO : Utilizzo leggi 30 aprile 1976 n. 374 e 21 maggio 1981, n. 240.

L'utilizzo della legge 374/76 e 240/81 per la parte che riguarda il Ministero del Commercio con l'Estero, è stato a tutto oggi il seguente:

- Nel 1977 sono stati erogati contributi per un totale di lire 261.617.000.==;
- Nel 1978 sono stati erogati contributi per un totale di lire 1.126.857.650.==;
- Nel 1979 sono stati erogati contributi per un totale di lire 1.695.654.300.==;
- Nel 1980 sono stati erogati contributi per un totale di lire 2.732.598.705.==;
- Nel 1981, a valere sull'importo complessivo di 4,5 miliardi (500 milioni ex L. 374/76 e 4 miliardi ex L. 240/81), per il momento non sono stati concessi contributi in quanto si è in fase di raccolta ed istruttoria delle relative domande.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

Legge 27 dicembre 1973, n. 878	<i>Pag.</i>	653
Legge 15 novembre 1975, n. 588	»	656
Legge 23 dicembre 1975, n. 720	»	657
Legge 18 aprile 1976, n. 203	»	659
Legge 5 maggio 1976, n. 259	»	660
Legge 10 maggio 1976, n. 343	»	662
Legge 14 maggio 1976, n. 389	»	663
Legge 1° giugno 1977, n. 285	»	666
Legge 25 maggio 1978, n. 231	»	667
Legge 25 maggio 1978, n. 234	»	669
Legge 23 novembre 1979, n. 614	»	670
Legge 22 dicembre 1979, n. 681	»	671
Legge 22 dicembre 1979, n. 683	»	671
Legge 24 marzo 1980, n. 94	»	672
Legge 2 aprile 1980, n. 122	»	674
Legge 8 agosto 1980, n. 431	»	675

PAGINA BIANCA

Legge 27 dicembre 1973, n. 878

→ Provvidenze per l'industria cantieristica navale - Titolo I -

Il titolo I della legge n. 878/1973 attua una forma di sostegno dell'industria cantieristica nazionale, strutturata secondo aliquote di degressività annuale, applicate al prezzo contrattuale, con inizio del 9% per l'anno 1972 e fino a raggiungere, per l'anno 1976, la misura del quattro per cento.

Per i suddetti contributi all'attività di costruzione navale e per i lavori diversi (e cioè trasformazione, modificazione e riparazione navali, nonché installazione di apparati motori di propulsione) sono stati stanziati (art. 25 lett. B della legge 878) 142 miliardi, aumentati di altri 39,200 miliardi e con le leggi di approvazione dei bilanci dello Stato, suddivisi in sette esercizi finanziari dal 1974 al 1980. Gli stanziamenti sono finiti con l'anno 1980.

Trattasi di una legge ormai scaduta, che è applicata nelle fasi ultime di alcuni procedimenti di contribuzione per le costruzioni di navi mercantili, e per pratiche di riparazioni navali la cui istruttoria è stata perfezionata soltanto nel corso dell'anno.

a) autorizzazioni complessive della legge	L.	181.200.000.000 *
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.1980	L.	181.200.000.000 *)
c) impegni assunti al 31.12.1980	L.	200.844.709.442
d) pagamenti assunti al 31.12.1980	L.	195.426.663.629
e) impegni assunti al 30.6.1981	L.	205.435.881.216
f) pagamenti effettuati al 30.6.1981	L.	200.017.835.403
g) impegni previsti al 31.12.1981	L.	207.200.000.000
h) pagamenti previsti al 31.12.1981	L.	207.200.000.000

(*) Ai sensi dell'art. 8 della legge 26 gennaio 1980, n. 11 le autorizzazioni di spesa previste dall'art. 25 della legge 27 dicembre 1973, n. 878 e dall'art. 2 della legge 25 maggio 1978, n. 231 (cap. 7543) sono aumentate di lire 97.000 milioni per l'anno finanziario 1979 (V. correlata nota illustrativa della legge n. 231/1978).

LEGGE 27 dicembre 1973, n.878 - Provvidenze per l'industria
cantieristica navale - Titolo II e legge 24.3.1980 -

Per quanto concerne la incentivazione delle iniziative di nuovi investimenti delle imprese cantieristiche (titolo II della legge 27.12.1973, n.878, art.13 e segg.), la finalità dell'intervento, come chiaramente si evince dalla stessa intitolazione, è quella di stimolare gli investimenti nel settore al fine di accrescere la capacità competitiva delle imprese attraverso il miglioramento dell'assetto impiantistico o il miglioramento delle organizzazioni produttive.

Il programma prevede la concessione di un contributo pari al 10% degli investimenti effettuati e riconosciuti ammissibili dalla commissione interministeriale prevista dall'art.14 e uno stanziamento complessivo nell'arco del settennio 1974/1980 di lire 13.000 milioni, aumentati con legge di bilancio a 19.000 milioni e successivamente (legge 26 gennaio 1980 n.11) a 22.000 milioni.

Beneficiari dei contributi sono i cantieri costruttori di navi per la navigazione marittima e le imprese addette ai lavori navali diversi (cantieri che operano nel settore delle riparazioni e delle trasformazioni navali), così come definiti dall'art.1 e dall'art.10 della stessa legge.

I contributi di cui trattasi sono concessi sulla base delle valutazioni effettuate dal titolare del Ministero della Marina Mercantile in relazione alle indicazioni contenute nel piano di sviluppo globale della cantieristica italiana, approvato dal CIPE e presentato dal Governo al Parlamento il 10 agosto 1974.

L'art.2 della legge 24 marzo 1980 prevede a favore delle imprese addette ai lavori navali diversi localizzate nel Mezzogiorno l'elevazione del contributo di cui all'art.13 della legge 27 dicembre 1973, n.878 dal 10% al 20%.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Lo stanziamento previsto per l'anno 1981 ammonta a 1.200 milioni che risulta da una quota parte dello stanziamento complessivo previsto dalla legge 24.3.1980, n.94.

	(lire)
a) autorizzazioni complessive della legge (di cui incluse lire 2.200.000.000 di cui alla legge 24.3.1980)	24.200.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1980	23.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1980	21.500.000.000
d) impegni assunti al 30 giugno 1981	21.500.000.000
e) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1980	16.600.000.000
f) pagamenti effettuati al 30 giugno 1981	16.800.000.000
g) autorizzazioni previste per il 1981	1.200.000.000

Legge 15 novembre 1975, n°588. - Promozione studi e ricerche per la pesca marittima e la protezione delle risorse biologiche.

Con lo stanziamento globale di 1.800 milioni di lire (lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1980), la predetta legge ha previsto la promozione e la programmazione di studi e ricerche per lo sviluppo e la razionalizzazione della pesca marittima e la protezione delle risorse biologiche, i cui programmi sono elaborati e proposti da un apposito Comitato tecnico scientifico e resi esecutivi con decreto del Ministro per la marina mercantile.

Sono stati finora attuati i seguenti programmi:

- Ricerca diretta a stabilire l'effettiva capacità depurativa della "venus gallina" e le possibilità pratiche di sottoporre a depurazione tale specie di mollusco.
- Studio di fattibilità per un sistema di rilevazione campionaria delle statistiche della pesca.
- Realizzazione di un impianto pilota di ripopolamento ittico sul litorale tirrenico mediante la costruzione di "barriere artificiali".
- Realizzazione di un impianto pilota di medie dimensioni per la ricerca preindustriale in materia di acquacoltura (Valle Siponto e Foce Ofanto Contrada Uccelli).
- Valutazione dello stock di sogliole nell'Alto e Medio Adriatico mediante marcatura.
- Analisi comparata dell'inquinamento batterico delle vongole.

- Studio sulla possibilità di razionalizzare la pesca a strascico nelle aree più produttive del Canale di Sicilia.
- Presupposti biologici e tecnici per una nuova regolamentazione della pesca a strascico entro le tre miglia dalla costa.
- Ricerche sugli effetti dell'ossigenazione artificiale su banchi di "venus gallina" ecc.
- Presupposti bioecologici sulla pesca con reti a traino nelle zone costiere.
- Indagine sulla pesca del bianchetto.
- Allevamento del tonno-studio di fattibilità.

L'intero stanziamento è stato impegnato per lo svolgimento dei predetti programmi, la cui effettuazione comporta tempi piuttosto lunghi anche perchè spesso articolata in distanti fasi tecniche, cui sono collegati pagamenti rateali del contributo.

A tutto il 31 dicembre 1980 risultano pagate circa Lire £.680.000.000,= dell'intera somma assegnata.

Si prevede di eseguire nel 1981 il pagamento di ulteriori circa Lire £.200.000.000,= di cui nulla entro il 30 giugno.

Legge 23/12/1 975, n. 720Provvidenze per la demolizione del naviglio vetusto
abbinata alla costruzione di nuove unità -

La legge 23.12.1975, n. 720 concernente le "provvidenze per la demolizione del naviglio vetusto abbinata alla costruzione di nuove unità", si prefigge lo scopo di incentivare nuove costruzioni navali e di eliminare dal traffico le unità obsolete.

Detta legge è scaduta il 31 dicembre 1980 e alla data odierna sono state ammesse tutte le iniziative rientranti nelle disponibilità di bilancio (6 miliardi)-

E' attualmente in corso un nuovo provvedimento di legge che proroga la validità della precedente normativa introducendo sostanziali innovazioni.

Legge 23/12/1975, n. 720**Contributo negli interessi per operazioni di credito navale a favore delle imprese cantieristiche, per nuovi investimenti.**

Le agevolazioni creditizie previste dagli artt. 5 e 6 della legge 720/1975 non hanno trovato, a tutt'oggi, piena attuazione, a causa delle numerose difficoltà interpretative e procedurali originate dalla lacunosità del testo legislativo.

Allo stato degli atti risultano presentate, complessivamente, n. 40 iniziative di investimento, di cui 23 ammissibili.

In relazione a tali iniziative, è stata data comunicazione agli istituti finanziatori interessati di n. 5 investimenti, pre via valutazione della congruità degli stessi da parte della competente commissione interministeriale, per la stipulazione del necessario atto di mutuo.

La medesima commissione ha attualmente in corso la valuta zione di altri 3 programmi di investimento per un ammontare com plessivo di circa 55 miliardi.

In materia di credito agevolato è intervenuto in data 6.6. 1981 il D.L. n. 285 che riguarda anche il credito navale. Si è in attesa dell'emanazione del decreto del Ministro del Tesoro che dovrà fissare la procedura e le modalità di erogazione.

In attesa del predetto decreto sono rimaste congelate tut te le nuove ammissioni ai benefici del credito navale e, pertanto, si è provveduto a sollecitare il Ministro del Tesoro perchè adotti con urgenza il decreto in questione.

Legge 23/12/1975, n. 720 - Art. 7 - Contributo sugli immobilizzi

A) Natura e finalità della legge: Contributo alle imprese cantieristiche sugli immobilizzi in materiali destinati all'attività di costruzione e riparazione navali nonché in navi da demolire.

Per la concessione del contributo è autorizzata dalla legge la spesa di lire 7 miliardi e 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1980. In totale, lire 37 miliardi e 500 milioni.

B) Andamento nell'attuazione della legge: Nel corso del 1980 sono state impegnate circa L. 566 milioni per contributi, in gran parte concernenti gli immobilizzi in navi da demolire.

Nel presente anno la concessione dei contributi riguarderà principalmente gli immobilizzi in materiali di costruzione e riparazione navali, per cui è prevista una spesa di circa 10 miliardi. Al giugno 1981 sono già stati emessi decreti di impegno e pagamento per un ammontare di L. 706.159.523.

Legge 18/4/1976, n. 203

Finora non è stato possibile dare attuazione alla legge 203/76 per le note difficoltà d'ordine tecnico incontrate. Il Consiglio Superiore dei LL.PP. cui era stato richiesto un parere per superare dette difficoltà si è pronunciato in ordine alla tipologia degli impianti da realizzare, nell'adunanza del 16 ottobre 1980 e sono in corso contatti con la Fincantieri - che peraltro ha manifestato perplessità in merito all'assunzione a suo carico dei crescenti oneri finanziari - per esaminare le concrete possibilità dell'ulteriore seguito della questione.

Legge 5 maggio 1976, n.259

"Provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale".

E' prevista la concessione di un contributo annuale di lire 3.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1984 e di un contributo corrispondente ad un quarto di punto di quello concesso alle imprese armatoriali per il pagamento degli interessi di cui alla legge 5 gennaio 1962, n.1, e successive modificazioni (credito navale), tramite la procedura di riassegnazione delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato.

La legge si propone di stimolare lo sviluppo della ricerca applicata, giusta l'intitolazione del provvedimento. Beneficiaria è la "S.p.A. CETENA- Centro di Tecnica Navale" di Genova, costituita a norma dell'art.1 della stessa legge. La società impiega le risorse assegnate sia per finanziare ricerche condotte direttamente sia per quelle affidate ad altri organismi.

Gli stanziamenti ammontano complessivamente a L. 27.000 milioni; la durata del programma è novennale. Il contributo del 1981 è stato ridotto in applicazione del D.L. 28.5.1981 a lire 2,85 miliardi. La contemporanea riduzione in termini di cassa ha impedito il pagamento del contributo totale del 1980, determinando un residuo proprio di 150 milioni che si prevede possa essere corrisposto nel 1982.

Il contributo viene concesso alla presentazione del programma annuale (a norma di legge deve essere presentato entro il 31 marzo) mentre l'autorizzazione al pagamento avviene dopo l'approvazione del programma da parte del CIPI; recentemente è stato predisposto il decreto di pagamento del contributo relativo al 1980.

Al momento attuale può ritenersi che le finalità della legge siano conseguite, con i contemperamenti che derivano dalla natura particolare dell'intervento e del campo di applicazione normativo

Non vi sono, pertanto, osservazioni da formulare al fine di rendere la legge più funzionante.

Sul piano procedurale, talune complicazioni conseguono dalla ritenuta del quarto di punto che, anche in relazione al modesto ammontare del contributo (poche decine di milioni) sarebbe opportuno, nel caso di modifica normativa, sostituire con un'assegnazione pre-stabilita; tenuto conto soprattutto dei riflessi negativi per l'erogazione delle rate semestrali di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1 e successive modificazioni.

a) Autorizzazioni complessive della legge	=	£.mil. 27.000	(1)
b) " " a tutto il 31.12.1980	=	" 15.000	
c) Impegni assunti al 31.12.1980	=	" 15.000	
d) " " " 31.6.1980	=	£.mil. 15.000	
e) pagamenti effettuati al 31.12.1979	=	" 9.000	
f) " " 31.6.1980	=	" 9.000	
g) autorizzazioni previste per il 1981 e per gli anni successivi	=	" 2.850	per il 1981 e
		3.000	per gli anni successivi fino al 1984

(1) Le somme indicate debbono essere aumentate della ritenuta di un quarto di punto di cui alle rate per le operazioni di credito navale, cui si è già riferito. In relazione, poi, alle modifiche apportate al D.L. del 28.5.1981, l'importo complessivo si è ridotto a lire mil. 26.850.

Legge 10/5/1976, n. 343 - Concorso negli interessi su operazioni di credito per la pesca.

La predetta legge ha disposto lo stanziamento globale di 900 milioni di lire (lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1980) per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui stipulati direttamente dagli operatori nel settore della pesca marittima con gli Istituti di credito.

A tutto il 31 dicembre 1980 risultano presentate solamente n. 7 domande, di cui quattro accolte, che hanno comportato impegni di spesa soltanto per circa L. 25.000.000, di cui circa L. 15 milioni nel 1980 per una sola domanda.

I relativi pagamenti sono successivamente eseguiti "pro rata" (posticipata) direttamente all'Istituto finanziatore.

A tutto il 31 dicembre 1980 sono stati eseguiti pagamenti per circa L. 2.000.000=. Si prevede di pagare nel 1981 circa lire 5.000.000= di cui nulla entro il 30 giugno. La previsione di spesa per il 1982 è di L. 5.000.000=.

La predetta legge stabilisce che, per ottenere il contributo le domande siano presentate a questo Ministero da parte degli Istituti di credito e non dagli operatori nel settore della pesca marittima: tale procedura si è rivelata piuttosto difficoltosa sul piano pratico sia per il mancato diretto rapporto tra l'Amministrazione e gli interessati, sia per lo scarso interesse degli Istituti di credito che si sono trovati a dover sostenere l'onere amministrativo di presentazione della domanda e relativa istruttoria, per un beneficio diretto ad altro soggetto. E' inoltre da tener presente lo scarso interesse degli operatori alla costruzione di navi da pesca di modestissimo tonnellaggio (fino a 10 t.s.l.), quale è previsto dalla predetta legge.

Legge 14/5/1976, n. 389. - Contributi a favore delle imprese singole o associate esercenti direttamente l'industria della pesca o il commercio dei prodotti ittici.

Con la menzionata legge è stato disposto lo stanziamento globale di L.9.000 milioni di lire (lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1980) per la corrispondenza di contributi in conto capitale su investimenti nel settore della pesca marittima per:

- a) costruzione di nuove navi da pesca;
- b) sostituzione di motori su navi da pesca già in esercizio;
- c) ampliamento, trasformazione e miglioramento scafi già esistenti;
- d) acquisto di apparecchiature ed attrezzature di radionavigazione e da pesca;
- e) costruzione, ampliamento, acquisto di opere ed attrezzature per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti e sottoprodotti della pesca a terra ed a bordo delle navi da pesca;
- f) acquisto di automezzi frigoriferi o refrigeranti per il trasporto dei prodotti della pesca;
- g) provvista di reti, cavi, calamanti, ecc.
- h) costruzione, ampliamento, acquisto di magazzini e impianti da parte di cooperative e loro consorzi;
- i) impianto ed acquisto delle relative attrezzature di spacci cooperativi aventi per scopo la vendita diretta al consumatore di prodotti ittici delle cooperative di pescatori.

La procedura di attuazione della legge è la seguente:

- 1) le domande di ammissione degli interessati, opportunamente documentate e debitamente istruite sono sottoposte, in ordine cronologico di ricezione, al parere del Comitato previsto dall'art.3 della legge 28 marzo 1968, n°479;
- 2) per quelle che ottengono parere favorevole viene data comunicazione dell'ammissione agli interessati con dispaccio a firma del Ministro per la marina mercantile, nel quale sono indicati: l'importo della spesa d'investimento ritenuta congrua, la percentuale massima di contributo erogabile ed il relativo ammontare, nonché l'indicazione dei termini per il completamento delle opere e degli acquisti e per la presentazione della successiva domanda di liquidazione; allo scopo di snellire le procedure perchè spesso l'importo da liquidare risulta inferiore a quello stabilito in sede di ammissione e per ragioni di carattere pratico - tra cui non ultima la carenza di personale di dattilografia - non viene emanato alcun provvedimento formale di "impegno" della spesa, preferendosi rinviare tale adempimento al momento del pagamento;
- 3) dopo l'ultimazione delle opere e degli acquisti, gli interessati presentano domanda di liquidazione, corredata dalla documentazione della spesa effettivamente sostenute, sulla base della quale viene infine emesso il provvedimento formale di concessione e liquidazione, con impegno contemporaneo, del contributo; lo stesso provvedimento autorizza, di solito, anche il pagamento del contributo concesso.

Tenuto conto che normalmente il termine per il completamento delle opere e degli acquisti è stabilito in 18 mesi dalla data del dispaccio di comunicazione dell'ammissione al contributo e che la domanda di liquidazione deve essere presentata entro i successivi 3 mesi, appare evidente che il pagamento dei contributi assegnati non può avvenire, nella maggior parte dei casi, prima di circa due anni dall'ammissione.

Tale termine è anche suscettibile di slittamento nei casi, non infrequenti, nei quali gli interessati chiedano delle motivate e giustificate proroghe.

Per le predette ragioni la spesa effettivamente sostenuta negli anni passati è risultata di gran lunga inferiore agli stanziamenti disposti dalla legge ed ammonta al 31 dicembre 1980 a circa £.4.560.000.000,= di cui circa £.1.400.000.000,= pagate nel 1980.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si prevede di eseguire nel 1981 ulteriori pagamenti per circa £.2.000.000.000,= di cui £.780.000.000,= entro il 30 giugno e di completare i pagamenti negli anni successivi con la previsione di spesa per il 1982 di L. 1.500.000.000.

E' infatti opportuno tener presente che sono state da tempo inviate numerose comunicazioni di ammissione al contributo per cui si prevede l'imminente presentazione delle relative domande di liquidazione.

La legge in questione ha rifinanziato la legge 28 marzo 1968, n.479 (già in precedenza rifinanziata dalla legge 16 ottobre 1973, n.676) e tenuto conto della vastità del settore d'intervento, dei sempre più alti costi delle iniziative e delle numerosissime domande che, fin dal 1968, sono state avanzate dagli operatori nel settore della pesca marittima (la maggior parte delle quali è da ritenere meritevole di accoglimento) non può che porsi in evidenza l'insufficienza del citato stanziamento.

Con le tre leggi sopraindicate erano stati disposti finanziamenti, praticamente esauriti, fino a tutto il 1980 per cui allo stato attuale tutto il settore della pesca marittima, è rimasto privo della possibilità di interventi di incentivazione da parte di questo Ministero che si è trovato costretto a richiedere l'assegnazione di fondi ai sensi della legge 3 ottobre 1977, n°863 allo scopo di poter assegnare un contributo "nazionale" alle domande riguardanti iniziative che hanno già ottenuto l'ammissione al contributo comunitario da parte del FEOGA.

E' attualmente in corso d'esame da parte del Parlamento un organico disegno di legge intitolato "Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima" che prevede nuovi interventi a favore del settore, nelle sue diverse articolazioni e che si auspica possa essere approvato e divenire operante in breve termine.

Legge 1° giugno 1977 n.285 - Somme da erogare per l'attuazione dei progetti socialmente utili previsti dalla legge n.285 e successive modificazioni e integrazioni, concernenti provvedimenti per l'occupazione giovanile.

In seguito alla proroga dei contratti ai sensi della legge 6 febbraio 1981 n.21 è stato calcolato per il 1981, un ulteriore onere di L. 3.350.000.000 dei quali il CIPE ha assegnato soltanto la metà in quanto si è riservata la verifica del reale fabbisogno e conseguenzialmente la rimanente assegnazione, in collegamento con i tempi fissati per l'espletamento degli esami di idoneità. Ritenendo che le procedure di espletamento di detti esami, e pertanto la formazione delle relative graduatorie, non potranno essere completate prima della chiusura del corrente anno finanziario, questa Amministrazione ha richiesto l'assegnazione della rimanente somma di L. 1.675.000.000.

Il CIPE, nella sua ultima seduta, ha ritenuto di accogliere soltanto in parte la predetta richiesta limitandola, in attesa di dati più precisi per quanto riguarda la definizione degli esami, a L. 1.172.500.000.

In tali termini è stata aggiornata la situazione contabile al 31 dicembre 1981.

Non si aggiorna la situazione relativa al 31 dicembre 82 in quanto questa Amministrazione non è in grado di prevedere quale sarà il relativo onere, poiché esso dipende dai tempi di espletamento delle procedure d'esame e dal compimento di due progetti iniziati rispettivamente il 15 marzo 1980 e l' 8 maggio 1980.

Legge 25 maggio 1978, n. 231,- Provvidenze integrative per l'industria cantieristica navale per il periodo 1 aprile 1977 - 30 settembre 1978 -

La legge n. 231/1978 reca provvidenze integrative per un periodo limitato di tempo, fino al 30 settembre 1978, in vista della emanazione di una legge organica riguardante la ristrutturazione della industria cantieristica navale sulla base di un piano di settore del quale il CIPI ha autorizzato la trasmissione al Parlamento nella seduta del 29 aprile 1981 - La normativa prevede una contribuzione non eccedente il 30 per cento del costo di costruzione accertato per i contratti di costruzione o di prima vendita stipulati successivamente al 1° aprile 1977 e non oltre il 30 settembre 1978 -

E' fatta riserva di una quota degli stanziamenti che ammon-
tano globalmente a 110 miliardi, distribuiti negli esercizi finan-
ziari dal 1978 al 1982 - ai contratti di costruzione o di prima
vendita stipulati successivamente al 1° gennaio 1978, sempre che le
relative costruzioni abbiano avuto inizio dopo tale data.

E' prevista la concessione di tre anticipi in corrispondenza
del 25 per cento, del 50 per cento e del 75 per cento dell'avanza-
mento globale dei lavori di nuove costruzioni navali sulla base del-
le attestazioni tecniche del Registro Italiano Navale.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a) autorizzazioni complessive della legge	L.	110.000.000.000	*)
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.1980	L.	70.000.000.000	*)
c) autorizzazioni previste per l'anno 1981	L.	20.000.000.000	
d) impegni assunti al 31.12.1980	L.	141.207.130.000	
e) pagamenti effettuati al 31.12.1980	L.	121.124.875.469	
f) impegni effettuati al 30.6.1981	L.	149.975.245.115	
g) pagamenti effettuati al 30.6.1981	L.	131.492.757.884	
h) impegni previsti al 31.12.1981	L.	161.000.000.000	
i) pagamenti previsti al 31.12.81	L.	151.860.602.799	
l) impegni previsti al 31.12.1982	L.	181.000.000.000	
m) pagamenti previsti al 31.12.1982	L.	181.000.000.000	

*) Ai sensi dell'art. 8 della legge 26 gennaio 1980, n. 11 le autorizzazioni di spesa previste dall'art. 25 della legge 27 dicembre 1973, n. 878 e dall'art. 2 della legge 25 maggio 1978, n. 231 sono aumentate di L. 97.000 milioni per l'anno finanziario 1979 (V. precedente nota illustrativa della legge n. 878/73) -

Legge 25/5/1978, n. 234 modificativa della legge 9/1/1962, n. 1 e successive - Contributo negli interessi su operazioni di credito navale.

La normativa sul credito navale agevolato si prefigge, mediante l'incentivazione delle nuove costruzioni, due scopi principali: indirizzare notevoli investimenti nel settore della cantieristica e contenere il passivo della bilancia dei trasporti marittimi.

Tali scopi possono in gran parte considerarsi raggiunti ove si tenga conto che dal momento di entrata in vigore della legge n.1 ad oggi sono state ammesse ai benefici di legge, con impegno formale, oltre 500 iniziative comportanti un investimento di lire 1600 miliardi circa ed un contributo globale a carico dello Stato di circa 550 miliardi nell'arco massimo previsto dalla legge, di 15 anni.

Sono state inoltre approvate, in attesa di emettere l'impegno formale, oltre 200 iniziative per un investimento di 1200 miliardi ed un contributo statale complessivo di circa 800 miliardi, sempre nell'arco massimo di quindici anni.

Le somme occorrenti per queste ultime ammissioni sono state soltanto prenotate e perciò figurano ancora in bilancio in quanto non è stato ancora emesso il formale decreto di impegno. Pertanto, i residui passivi risultanti in bilancio sono, in notevole parte, soltanto apparenti in quanto destinati a coprire il fabbisogno per le ammissioni predette nonchè per quelle in corso.

E' attualmente in corso di predisposizione un nuovo provvedimento in materia di credito navale agevolato che introduce il principio innovatore dello sganciamento del contributo statale dal mutuo bancario; ciò al fine di pervenire alla soluzione del problema delle difficoltà da parte delle Banche di concedere i mutui attese le difficoltà di reperimento di fondi a lungo ter-

mine.

In materia di credito agevolato è intervenuto in data 6.6.1981 il D.L. n. 285 che riguarda anche il credito navale. Si è in attesa dell'emanazione del decreto del Ministro del Tesoro che dovrà fissa re la procedura e le modalità di erogazione.

In attesa del predetto decreto sono rimaste congelate tutte le nuove ammissioni ai benefici del decreto navale e, pertanto, si è provveduto a sollecitare il Ministro del Tesoro perchè adotti con urgenza il decreto in questione.

Legge 23/11/1979, n. 614-

A) Natura e finalità: Contributo a favore dell'Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di Architettura Navale (Vasca Navale) per il completamento degli impianti del nuovo centro d'Idrodinamica di Roma. Per le finalità predette la legge assegna un contributo di lire 4 miliardi, complessivamente per gli esercizi 1979 e 1980, in ragione di 2 miliardi per ciascun esercizio.

B) Andamento nell'attuazione della legge-

Il contributo di cui trattasi viene concesso dal Ministero sulla base delle richieste che pervengono dall'Istituto, documentate ai sensi di legge. Nel corso del 1980, si sono potute impegnare solo £ 74.250.000, dato che le richieste da parte dell'Istituto sono pervenute soltanto negli ultimi mesi dello stesso anno. Una elevata spesa (circa due miliardi), si prevede, invece, nel presente anno, giudicando anche dalle numerose richieste che stanno pervenendo e per le quali sono stati emessi decreti d'impegno e pagamento per un totale di £ 449.420.973.

L. n. 681 del 22.12.1979

Il contributo a favore dell'Ente Autonomo del porto di Trieste previsto in L. 1.500.000.000 dall'art. 4 legge 9 luglio 1967, n. 589, elevato a L. 2.300.000.000 dall'art. 5, legge 14 agosto 1974, n. 822, è stato ulteriormente elevato a L. 4.600.000.000 dall'art. 1; L. 22.12.1979, n. 681, a decorrere dal 1° gennaio 1979.

L. n. 683 del 22.12.1979

Tale legge ha provveduto a determinare in L. 4.000.000.000, a decorrere dal 1° gennaio 1980, il contributo dello Stato a favore del Consorzio Autonomo del porto di Napoli, previsto dall'art. 4 lettera a) del D.L. 11 gennaio 1974, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1974, n. 46, istitutivo del Consorzio, per lo svolgimento dei compiti e delle attribuzioni di cui alla legge istitutiva.

Legge 24/3/1980, n. 94.

Provvidenze integrative per l'industria delle riparazioni navali per il periodo 1° gennaio 1979 - 31 dicembre 1980 -

Tale legge prevede la concessione di un contributo per la riparazione di navi sino ad un massimo del 15% del prezzo, elevabile in via eccezionale sino al 30% in caso di grandi lavori di riparazione nonché di modificazioni di particolare impegno e difficoltà; per la prima volta è anche concesso un beneficio a favore dei cantieri demolitori di navi.

Come nel settore delle costruzioni di cui alla legge n. 122/80 ai cantieri del Mezzogiorno, in relazione ai problemi occupazionali, verrà comunque accordata la misura massima del contributo.

Anche in questa sede è attribuita funzione consultiva alla Commissione, prevista nella legge per le costruzioni navali, per la fissazione dei criteri atti a determinare la percentuale di contribuzione.

La Commissione delle Comunità Europee ha aperto nei confronti della legge la procedura di infrazione prevista dall'art. 93/2 del Trattato di Roma.

A seguito delle controdeduzioni svolte dalla Amministrazione italiana, si è pervenuti ad una soluzione di compromesso, da perfezionare soltanto sotto il profilo formale nell'applicazione della norma per il quale si prevede di poter utilizzare tutta la disponibilità di stanziamento dell'anno 1980 nel corso del corrente esercizio finanziario 1981.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a) autorizzazioni complessive	L.	25.000.000.000
b) autorizzazioni complessive dell'art. 1	L.	22.800.000.000
c) autorizzazioni dell'art. 1 al 31.12.1980	L.	7.000.000.000
d) autorizzazioni dell'art. 1 al 31.12.1981	L.	15.800.000.000
e) impegni assunti al 30.6.1981		-
f) pagamenti effettuati al 30.6.1981		-
g) impegni previsti al 31.12.1981	L.	7.000.000.000
h) pagamenti previsti al 31.12.1981	L.	7.000.000.000
i) impegni previsti al 31.12.1982	L.	22.800.000.000
l) pagamenti previsti al 31.12.1982	L.	22.800.000.000

Legge 2 aprile 1980 n. 122

Provvidenze integrative per l'industria delle costruzioni navali per il periodo 1° gennaio 1979 - 31 dicembre 1980.

Tale legge prevede la concessione, per un periodo di due anni, con effetto retroattivo dal 1 gennaio 1979, di un contributo di costruzione sulle commesse ai cantieri, graduato in relazione a determinati parametri sino ad un massimo del 30% del prezzo del contratto. E' contenuta una modifica sostanziale rispetto alla precedente legge n. 231/1978 che è quella della misura massima di aiuto: 30% del prezzo in luogo del 30% del costo di costruzione.

Alle aziende meridionali, in considerazione dei noti problemi occupazionali che le travagliano, è assicurata la misura massima del contributo per i vari tipi di navi.

E' previsto l'intervento con funzione consultiva di una Commissione per la cantieristica in sede di funzione dei criteri per la determinazione della percentuale degli aiuti e per verificare il programma di massima per la utilizzazione degli stanziamenti in funzione delle esigenze della flotta, della struttura cantieristica nazionale, dei trasporti marittimi e della occupazione.

Per il resto, la procedura di erogazione non è dissimile da quella delle leggi precedenti che concernono i benefici diretti alle costruzioni navali.

Il mancato assenso da parte della Commissione CEE, cui il provvedimento è stato notificato ai sensi dell'art. 93 - 2° comma del Trattato di Roma, ha comportato indugio nella applicazione della norma, destinato peraltro ad essere compensato in tempi brevi dal momento in cui sarà perfezionato formalmente l'accordo,

ormai concluse, con la Comunità.

a) autorizzazioni complessive della legge	L.	110.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.1980	L.	60.000.000.000
c) autorizzazioni previste per l'anno '81	L.	20.000.000.000
d) impegni assunti al 30.6.1981		-
e) pagamenti effettuati al 30.6.1981		-
f) impegni previsti al 31.12.1981	L.	80.000.000.000
g) pagamenti previsti al 31.12.1981	L.	60.000.000.000
h) impegni previsti al 31.12.1982	L.	30.000.000.000
i) pagamenti previsti al 31.12.1982	L.	40.000.000.000

L. n. 431 dell'8.8.1980

Con lo stanziamento del 1980 e 1981 si è stipulata una convenzione con la Ditta SSOS Sub Sea Oil Services S.p.A. di Milano per lo importo di L. 8.107.500.000.-

Ulteriori impegni di spesa potranno assumersi, nel corso del 1981, in relazione a eventuali necessità che saranno riconosciute in ordine ad ulteriori controlli dell'ambiente.

Inoltre, con lo stanziamento predetto, dovrà provvedersi al pagamento dei compensi di cui all'art. 1 della legge 431 già citata.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

Legge 26 maggio 1975, n. 184	<i>Pag.</i>	681
Legge 15 giugno 1978, n. 279.....	»	682
Legge 24 marzo 1980, n. 81	»	683
Legge 26 giugno 1980, n. 281.....	»	684
D.L. 9 luglio 1980, n. 301	»	685
Legge 28 novembre 1980, n. 781.....	»	686

PAGINA BIANCA

LEGGE 26 MAGGIO 1975, N. 184

Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di studi, ricerche, progettazione e avviamento alla produzione di aeromobili per percorsi internazionali.

La legge 26 maggio 1975, n. 184, ha stanziato 150 miliardi di lire per la produzione di aeromobili per percorsi internazionali imputati al capitolo 7531 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali.

Su tale capitolo nel 1980 è stato emesso mandato di pagamento per L. 58.210.900.000 per cui al 31 dicembre 1980 risulta no residui per lire 19.916.080.000.

Per quanto concerne gli ulteriori pagamenti da effettuarsi nel 1981 non è previsto dal Ministero delle Partecipazioni Statali alcuno scostamento dal bilancio di cassa.

LEGGE 15 GIUGNO 1978, N. 279

Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 14 aprile 1978, n. 110, recante provvedimenti urgenti per le società inquadrate nel gruppo EGAM e norme per l'attuazione e il finanziamento del programma per il riordino delle società stesse.

L'art. 8 della legge 15 giugno 1978, n. 279, ha autorizzato le seguenti spese :

- a) lire 406 miliardi a titolo di aumento del fondo di dotazione dell'IRI, da erogare quanto a lire 90 miliardi nel 1978, lire 141 miliardi nel 1979, lire 50 miliardi nel 1980, lire 60 miliardi nel 1981 e lire 65 miliardi nel 1982. Nel corso del 1980 sono state corrisposte le quote relative al 1979 e 1980 per complessive £. 191 miliardi con imputazione al capitolo 7560 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali.
Al 31 dicembre 1980 restavano pertanto da corrispondere le quote previste per gli anni 1981 e 1982 per complessive £. 125 miliardi.
- b) lire 577 miliardi a titolo di aumento del fondo di dotazione dell'ENI da erogare quanto a lire 82 miliardi nel 1978, lire 118 miliardi nel 1979, lire 152 miliardi nel 1980, lire 116 miliardi nel 1981 e lire 109 miliardi nel 1982. Nel corso del 1980 sono state corrisposte le quote relative al 1979 e 1980 per complessive £. 270 miliardi con imputazione al capitolo 7561 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali.
Al 31 dicembre 1980 restavano pertanto da corrispondere le quote relative agli anni 1981 e 1982 per complessive £. 225 miliardi.

Il Ministero delle Partecipazioni Statali non prevede per gli anni 1981 e 1982 scostamenti fra le somme iscritte in bilancio di previsione e quelle riportate nei bilanci di cassa.

LEGGE 24 MARZO 1980, N. 81

Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 24 gennaio 1980, n. 8, concernente aumento del fondo di dotazione dell'ENI per l'acquisizione delle società Chimica del Tirso e Fibra del Tirso e per il risanamento del settore fibre dell'ENI.

La legge 24 marzo 1980, n. 81 ha stanziato 160 miliardi di lire (di cui 80 nel 1980 e 40 per ciascuno degli esercizi 1981 e 1982) a titolo di aumento del fondo di dotazione dell'ENI per l'acquisizione delle società Chimica del Tirso e Fibra del Tirso e per il risanamento del settore fibre. Tali fondi sono stati iscritti al capitolo 7561 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali.

Su tale capitolo nel 1980 è stato emesso un mandato di pagamento per lire 80 miliardi, per cui alla stessa data restano da corrispondere le rate previste dalla legge per gli esercizi 1981 e 1982, per complessive £. 80 miliardi.

Il Ministero delle Partecipazioni Statali non prevede per gli anni 1981 e 1982 scostamenti fra le somme iscritte in bilancio di previsione e quelle riportate nei bilanci di cassa.

LEGGE 26 GIUGNO 1980, N. 281

Provvedimenti urgenti per l'Istituto per la Ricostruzione Industriale - IRI, per l'anno 1979.

La legge 26 giugno 1980, n. 281 ha stanziato £.2.282.130.475.000 in aumento del fondo di dotazione dell'IRI delle quali sono state corrisposte durante l'anno 1980 £. 2.272.830.475.000. Al 31.12.80 è rimasto da pagare il residuo di £. 9.300.000.000.

Il pagamento è stato imputato al capitolo n. 7560 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali.

DECRETO LEGGE 9 LUGLIO 1980, N. 301

L'art. 34 del D.L. 9 luglio 1980, n. 301, ha stanziato la somma di £. 400 miliardi in aumento del fondo di dotazione dell'IRI, interamente corrisposta nel 1980, a carico del capitolo n.7560 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali.

LEGGE 28 NOVEMBRE 1980, N. 781

Provvedimenti urgenti per l'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera-EFIM per l'anno 1979.

La legge 28 novembre 1980, n. 781, ha stanziato 170 miliardi in aumento del fondo di dotazione dell'EFIM che sono stati imputati al capitolo 7558 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali. Su tale capitolo nel 1980 è stato emesso un mandato di pagamento per la somma di £. 100 miliardi, per cui al 31 dicembre 1980 è restata da corrispondere la somma di £. 70 miliardi.

MINISTERO DELLA SANITÀ

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

Legge 31 marzo 1976, n. 124	Pag.	689
Legge 2 maggio 1977, n. 192	»	692

PAGINA BIANCA

LEGGE 31 MARZO 1976 N.124

BONIFICA SANITARIA DEGLI ALLEVAMENTI DALLA TUBERCOLOSI E DALLA BRUCELLOSI.

La bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi è attuata ai sensi della legge 31 marzo 1976, n.124 che ha modificato le leggi 9 giugno 1964, n.615, 23 gennaio 1968, n.33 e 1° marzo 1972, n.42 ed ha rifinanziato il settore fino all'anno 1981.

La campagna di profilassi che ha per scopo l'eradicazione totale degli allevamenti nazionali dalla tubercolosi bovina, dalla brucellosi bovina, ovina e caprina, si realizza mediante programmi annuali predisposti dai competenti Organi Regionali e che risultano dal coordinamento e dalla elaborazione dei programmi proposti da apposite Commissioni provinciali.

Le proposte programmatiche regionali sono poi esaminate presso il Ministero della Sanità dalla Commissione prevista dall'art.2 della legge 23 gennaio 1968, n.33 e approvate con decreto ministeriale.

Gli aspetti particolari per l'operatività dei piani sono contemplati nei decreti ministeriali 1, 3, 4 e 14 giugno 1968 e successive modifiche e possono essere così sintetizzati:

- impostazione dei programmi di profilassi e casi di obbligatorietà della profilassi stessa;
- identificazione degli animali ed esecuzione delle prove diagnostiche;
- adozione di misure per gli allevamenti infetti;
- abbattimento dei capi infetti e corresponsione dell'indennità relativa ai proprietari;
- riconoscimento di allevamenti e zone indenni dalle predette malattie;
- fissazione dei compensi per i Veterinari che collaborano all'esecuzione dei piani.

All'avvio della profilassi pianificata, in esecuzione dei provvedimenti legislativi sopracitati risultavano sotto controllo ufficiale, per la profilassi della tubercolosi bovina, n.1.783.347 bovini con una percentuale di infetti dell'11,1%.

A quel tempo erano state risanate solo le provincie di Bolzano e Sondrio.

Allo stato attuale, il controllo, che è obbligatorio in tutti gli allevamenti bovini nazionali per effetto del D.M. 30 giugno 1977, ri-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

riguarda oltre il 91% degli allevamenti controllati per 6.476.441 animali, con i limiti di infezione portati allo 0,45% (alla fine del 1980) mentre le provincie dichiarate indenni ammontano a 73 e le altre sono vicine a diventarlo.

Per ciò che concerne la brucellosi bovina è da premettere che, all'avvio della profilassi pianificata i controlli riguardavano 822.313 bovini con l'1,4% di animali infetti e nessuna provincia dichiarata indenne. La bonifica sanitaria antibrucellare è stata contenuta per motivi finanziari, ma fin dal 1980 è stata incentivata con l'attuazione dei piani triennali di profilassi accelerata approvati con finanziamenti CEE in seguito alla decisione del 21/12/1979 e con decorrenza 1/1/1980.

Al momento il controllo ufficiale, che è svolto parte su base volontaria e parte su base obbligatoria, risulta esteso a circa il 50% degli allevamenti nazionali controllabili per complessivi 3.362.321 bovini di età superiore ai dodici mesi ed in tale ambito la percentuale di infezione si è abbassata allo 0,10% mentre risultavano riconosciuti indenni 31 provincie.

Infine è stata intensificata anche la profilassi contro la brucellosi ovina e caprina, fondata soprattutto sulla vaccinazione dei giovani soggetti, specie nei territori ad alta incidenza dell'infezione.

Per detta infezione allo stato attuale risultano sotto controllo 524.465 ovini e caprini con una incidenza dello 0,64% e sono stati vaccinati finora n.8.918.645 capi.

Sono stati abbattuti n.1.203.851 di capi per tubercolosi, n.88.006 per brucellosi e n.82.572 per brucellosi ovina e caprina.

L'efficacia del lavoro svolto è chiaramente espressa dall'aumento dei capi sotto controllo, dalla flessione del livello di morbidità, dall'incremento del patrimonio costituito dai capi di allevamenti indenni. Anche il numero delle provincie riconosciute esenti dalle predette malattie testimonia l'ampiezza e l'incisività dell'azione sanitaria.

Preme sottolineare che le operazioni profilattiche in questi ultimi tempi avevano subito un notevole rallentamento a causa soprattutto di alcuni fattori negativi: il processo inflazionistico che ha sensibilmente limitato ogni possibilità operativa e, soprattutto la scarsa disponibilità di attuare la bonifica sanitaria da parte dei veterinari operatori e da parte degli allevatori.

I primi lamentavano una inadeguatezza delle tariffe per le loro prestazioni professionali, i secondi denunciavano una scarsa remuneratività delle indennità connesse all'abbattimento degli animali riscontrati infetti a seguito di controlli in sede di attuazione dei programmi.

A tale proposito, mentre i controlli hanno tenuto una ripresa con l'aumento delle tariffe per i Veterinari, operato nel 1979, ancorchè continua a sussistere l'incidenza negativa dell'inflazione, d'altro canto gli allevatori che continuavano a lamentare una incongruità dell'indennità di abbattimento degli animali riconosciuti infetti, hanno

ottenuto un riconoscimento all'aumento di tale indennità soltanto di recente con la legge n.296 del 28/5/1981, legge approvata per dare attuazione alle direttive C.E.E. 77/391, 52/78 e decisione CEE del 21/12/79, con cui sono stati ammessi al beneficio CEE i piani triennali di profilassi accelerata, già sopramenzionati, condizionatamente all'adozione di detto aumento. Purtroppo tale legge è stata approvata tardivamente nonostante avviata da questo Ministero l'11 luglio 1978.

Per il 1981, occorre tener presente, che sono d'altro canto tuttavia in atto, i piani triennali di profilassi della tubercolosi e brucellosi bovina ammessi a beneficio della C.E.E. con tale decisione del 21/12/1979 e sul piano nazionale avviati dal 1980. Detti piani messi in esecuzione sotto il profilo delle norme tecniche già armonizzate con quelle C.E.E., sono stati avviati finora con i mezzi finanziari e norme finanziarie previsti dalle leggi 9 giugno 1964, n.615 e 31 marzo 1976, n.124, per impegno con la C.E.E. stessa come già detto, per non perdere il beneficio comunitario per il bilancio statale e non restare disimpegnati dal lato sanitario dal contesto europeo nella fattispecie.

Sotto il profilo finanziario è stata approvata soltanto di recente la legge 28/5/1981, n.296; detta legge (adottata con molto ritardo) rispetto agli impegni con la CEE, dando attuazione legislativa alle dette direttive comunitarie, ha previsto un aumento a Lire 240.000 per l'indennità massima di abbattimento di bovini infetti e la corrispondenza di L.440.000 pro capite per i casi di distruzione di detti animali; inoltre ha previsto (art.7) l'utilizzazione delle autorizzazioni di spesa recate dalla legge 31/3/1976, n.124 per far fronte all'onere derivante dall'attuazione dei piani profilattici di cui trattasi fin dal 1980 e successivi.

Per l'acquisizione, dei fondi stanziati per il 1981, al bilancio del Ministero della Sanità e la relativa ripartizione ai Capp.4034, 4040 e 4082, ad integrazione di quelli già previsti dalla legge 124/76, nonché per la iscrizione al bilancio del Ministero della somma di Lire 30 miliardi per l'anno 1982, anno già contemplato nel piano triennale approvato dalla C.E.E. e indicato nell'allegato al d.d.l. (legge finanziaria 1981) sotto la voce "norme per l'attuazione della direttiva C.E.E.", è stata inoltrata sollecitata richiesta a codesta Direzione Generale e alla Ragioneria Centrale presso questo Ministero con nota del 6/7/1981 n.600.6/24406.AG/812.

Con la stessa è stata fatta richiesta di tener conto di eventuale ulteriore necessità di fondi per il 1980, - soprattutto nella considerazione che, qualora i piani triennali approvati dalla C.E.E. cui fa riferimento la legge 296/1981, debbano ritenersi avviati con decorrenza 1 gennaio 1980, - fondi occorrenti per l'eventuale pagamento di integrazione di indennità (già corrisposte nel 1980 sulla base delle vecchie misure) secondo viceversa le nuove misure di L. 240.000 e 440.000 stabilite con la detta legge se potrà ^{valida} intendersi ^{si} con decorrenza dall'1.1. 1980.

LEGGE 2 MAGGIO 1977, n.192

Norme igienico-sanitarie per la produzione commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi -

L'art.17 della legge 2 maggio 1977, n.192, stabilisce che nel primo quinquennio di applicazione della legge il Ministero della Sanità provvede ad erogare alle Regioni direttamente interessate alla molluschicoltura per la progettazione, costruzione, ampliamento ed adeguamento degli impianti di depurazione di molluschi eduli lamellibranchi un contributo di lire 10 miliardi in ragione di 2 miliardi annui a decorrere dall'anno 1976.

In applicazione del disposto del succitato articolo il Ministero del Tesoro, con D.M. 132695 del 7 giugno 1977, registrato alla Corte dei Conti il 30 giugno 1977, registro n.14 Tesoro, foglio n.256 approvava, per l'anno finanziario 1977, la variazione in aumento di lire 4.000.000.000= istituendo l'apposito capitolo 7531 con la seguente dizione:

"Contributo alle Regioni direttamente interessate alla molluschicoltura per la progettazione, costruzione, ampliamento ed adeguamento degli impianti di depurazione dei molluschi eduli lamellibranchi".

L'utilizzazione del predetto stanziamento era subordinato all'adozione, ai sensi dell'art.12 della legge n.192, di una serie di decreti ministeriali a contenuto regolamentare, che sono stati emanati in data 27 aprile 1978 e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 1978, n.125 (supplemento ordinario).-

Poichè l'art.17 della citata legge 192 faceva obbligo alle

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Regioni di presentare al Ministero della Sanità progetti corredati di circostanziate relazioni e di preventivi di spesa, che dovevano tenere conto, anche delle disposizioni di cui ai suddetti decreti ministeriali, non fu possibile, nel corso dell'esercizio 1977, impegnare i 4 miliardi stanziati e pertanto l'intero stanziamento del capitolo 7531, a norma dell'art.36 della legge di contabilità di Stato, venne conservata a residui.

Nell'anno 1978 ad oggi, via via che le Regioni interessate hanno presentato domande regolarmente documentate, sono stati erogati i seguenti contributi:

Anno 1978

D.M. 9.12.1978 - Regione Friuli-Venezia Giulia £.285.000.000=

Anno 1979

D.M. 30.11.1979	- Regione Friuli-Venezia Giulia	£. 234.000.000=	
"	" " Veneto	" 4.833.000.000=	
"	" " Abruzzo	" 115.000.000=	
"	" " Liguria	" 466.000.000=	
			<u>5.648.000.000=</u>

Anno 1980

D.M. 28.1.1980	- Regione Campania	£. 679.000.000=	
" 5.12.1980	" Puglia	" 888.000.000=	
" 20.12.1980	" Friuli-Venezia Giulia	" 369.000.000=	
" 20.12.1980	" Lazio	" 179.450.000=	
			<u>2.115.450.000=</u>

Anno 1981

D.M. 22.5.1981	- Regione Lazio	£ 245.550.000=	
			<u>245.550.000=</u>

Totale contributi concessi 8.294.000.000=

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pertanto, allo stato attuale, risultano ancora disponibili, nel complessivo stanziamento di lire 10 miliardi, lire 1.706.000.000=, che si ritiene verranno erogate, nel corso del corrente esercizio finanziario in favore delle seguenti Regioni, per gli importi a fianco di ciascuna segnati:

- ABRUZZO e MOLISE	107.000.000=
- MARCHE	444.000.000=
- CAMPANIA	154.000.000=
- LAZIO	97.000.000=
- EMILIA ROMAGNA	400.000.000=
- LIGURIA	4.000.000=
- SARDEGNA	344.000.000=
- SICILIA	78.000.000=
- TOSCANA	78.000.000=
	<hr/>
	<u>1.706.000.000</u>

Alcune delle predette Regioni (Marche, Emilia Romagna, Abruzzo) hanno già presentato istanza di contributo ed è in corso di predisposizione il relativo decreto di concessione.

Comunque, le Regioni destinatarie dei contributi di che trattasi sono tenute ad attivare gli impianti di depurazione entro il 31 dicembre 1981, nuovo termine, ulteriormente prorogato, previsto per l'entrata in vigore delle norme igienico sanitarie recate dalla citata legge 192/1977.

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

Legge 12 aprile 1976, n. 216.....	<i>Pag.</i>	699
Legge 1° giugno 1977, n. 285	»	701
Legge 8 agosto 1977, n. 546	»	702
Legge 23 marzo 1981, n. 92	»	705

PAGINA BIANCA

LEGGE 12 APRILE 1976 N. 216

Provvedimenti per il complesso archeologico di Pompei

Per l'anno 1980 sul capitolo 2058 la competenza era di lire 460 milioni mentre la disponibilità recava oltre la competenza un importo di lire 604 milioni per residui al 31 dicembre 1979.

Le utilizzazioni sul capitolo, sempre per l'anno 1980, sono state di lire 459 milioni 500 mila per impegni, con pagamenti per lire 772 milioni 500 mila con economie per lire 4 milioni.

Sul capitolo 8004 invece la competenza per l'anno 1980 era di lire 40 milioni mentre la disponibilità recava oltre la competenza un importo di lire 220 milioni per residui al 31 dicembre 1979. Su detto importo non è stato effettuato nessun pagamento.

La situazione della legge pertanto al 31 dicembre 1980, presenta la seguente situazione: impegni lire 2 miliardi 823 milioni 500 mila, pagamenti lire 2 miliardi 447 milioni economie lire 6 milioni ~~500 mila~~, mentre i residui al 31 dicembre 1980 sono pari all'importo di lire 547 milioni, di cui 373 propri e 174 di stanziamento.

I fondi previsti sulla competenza dell'esercizio 1980 sono stati destinati per il finanziamento del II lotto di lavori per l'impianto di illuminazione; per il finanziamento delle opere di restauro delle Terme Suburbane della Casa degli Archi, delle colonne di M.E. Rufo; per il finanziamento dei lavori inerenti la costruzione e sistemazione di ambienti da adibire a corpi di guardia nell'area adiacente Porta Vesuvio, Porta Anfiteatro, Porta Marina Superiore.

L'entità dei residui è derivato essenzialmente dal fatto che per alcuni lavori, compresi quelli di notevole importo per la installazione del prefabbricato da adibire a posto di guardia e per la realizzazione dell'impianto di illuminazione dell'intera area (I lotto) la Soprintendenza archeologica di Napoli ha incontrato difficoltà e problemi di ordine tecnico che ne hanno ritardato l'esecuzione, per cui i relativi fondi di bilancio, già disponibili-

li presso la competente Tesoreria Provinciale, non sono stati ovviamente utilizzati nell'esercizio di competenza.

Si ritiene opportuno, comunque, precisare che il residuo di stanziamento di L. 174 milioni, individuato al 31 dicembre 1980 sul cap.8004 sarà quanto prima utilizzato, provvedendo alla emanazione del decreto di dichiarazione di pubblica utilità per l'espropriazione del terreno sito a Pompei, proprietà Borrelli. Tale esproprio seppure da tempo individuato ed autorizzato, non ha ancora consentito la formalizzazione del provvedimento, in quanto i relativi adempimenti preliminari si sono presentati particolarmente difficoltosi.

La peculiarità delle procedure per l'acquisizione dei beni a favore del demanio richiedono, in rapporto anche alla problematica connessa all'interpretazione della normativa di recente emanazione, tempi lunghi di attuazione e definizione, per cui si giustifica l'iscrizione fra i residui passivi dell'intero stanziamento dei cinque esercizi finanziari previsto per il cap. 8004.

Per iniziativa parlamentare si sta provvedendo al rifinanziamento della legge.

L'autorizzazione di cassa per l'anno 1981 è di lire 182 milioni, mentre i pagamenti al 15 giugno 1981 sono stati di lire 132 milioni.

LEGGE 1 GIUGNO 1977, N. 285

Occupazione Giovanile

Per l'anno 1980 la competenza era di 53 miliardi 655 milioni, mentre la disponibilità recava, oltre la competenza, un importo per residui al 31 dicembre 1979, di lire 64 miliardi 446 milioni.

Le utilizzazioni, per lo stesso anno 1980, sono state di lire 51 miliardi 503 milioni per impegni, e pagamenti effettuati per lire 65 miliardi 492 milioni sulla competenza e sui residui.

Le economie sono state di lire 2 miliardi 151 milioni e si è verificata una perenzione di 313 milioni di lire.

La situazione della legge, quindi, al 31 dicembre 1980, presenta il seguente quadro riepilogativo: impegni 140 miliardi 95 milioni, pagamenti 89 miliardi 325 milioni, economie 2 miliardi 740 milioni, perenzioni 624 milioni.

I residui propri al 31 dicembre 1980, ammontano a 50 miliardi 145 milioni.

Attualmente per i giovani della legge 285 sono in corso di espletamento gli esami di idoneità previsti dal Decreto interministeriale 29 maggio 1980 e dalla legge 6 febbraio 1981, n. 21.

Le prove interessano circa 7500 giovani. Si ritiene che entro il corrente anno 1981 potranno essere ammessi nei ruoli del Ministero i primi giovani, in relazione alle vacanze di organico nei ruoli.

Per l'anno finanziario 1981 l'autorizzazione di cassa è di lire 80 miliardi 530 milioni, mentre i pagamenti al 15 giugno 1981 ammontano a lire 76 miliardi 698 milioni

LEGGE 8 AGOSTO 1977 N. 546

Ricostruzione delle zone della regione Friuli- Venezia Giulia
e della regione Veneto colpite dal terremoto del 1976

Per l'anno finanziario 1980 la competenza era di lire 19 miliardi 936 milioni mentre la disponibilità recava oltre la competenza un importo per residui al 31 dicembre 1979, di lire 10 miliardi 589 milioni.

Le utilizzazioni nell'esercizio 1980 sono state di lire 14 miliardi 457 milioni per impegni e lire 9 miliardi 400 milioni 200 mila per pagamenti, con economie di lire 30 milioni 300 mila.

La situazione della legge pertanto, al 31 dicembre 1980 presenta il seguente quadro riepilogativo: impegni lire 24 miliardi 876 milioni; pagamenti lire 18 miliardi 717 milioni 200 mila; economie lire 705 milioni 300 mila.

I residui sempre al 31 dicembre 1980 ammontano a lire 20 miliardi 513 milioni, di cui 6 miliardi 158 milioni 400 mila propri e 14 miliardi 354 milioni 700 mila di stanziamento.

Si evidenziano gli interventi per settore effettuati con le predette utilizzazioni.

Settore dei beni librari: sono stati posti in essere interventi per il restauro e ripristino del materiale librario e per ripristino di scaffalature e arredi di biblioteche non statali. In particolare:

UDINE	Biblioteca Comunale "V. Soppi"
	Biblioteca Arcivescovile
	Biblioteca Capitolare
	Biblioteca seminario arcivescovile
CIVIDALE DEL FRIULI	Biblioteca museo archeologico
GEMONA	Biblioteca "Glemonensis"
	Biblioteca Capitolare
S. DANIELE	Biblioteca Comunale Guarneriana
PORDENONE	Biblioteca Comunale seminario arcivescovile

Settore dei beni archivistici: il piano d'interventi è stato rivolto al riordinamento di fondi archivistici di 17 comuni terre motati.

In particolare si è provveduto alla fornitura di un impianto mobile di disinfestazione di pronto intervento per lo spostamento rapido e tempestivo da un Istituto all'altro, al restauro di una parte di materiale degli archivi notarili e del Catasto conservati presso l'Archivio di Stato di Pordenone, nonché di quello notarile dell'Archivio di Stato di Udine.

Si è provveduto altresì a dotare di scaffalature gli Archivi di Stato di Trieste, Udine e Gorizia per la conservazione in condizioni ottimali del materiale terremotato e in quegli Archivi temporaneamente depositato, nonché di alcune apparecchiature microfilm per provvedere alla riproduzione di sicurezza del materiale di maggior interesse storico.

Per l'anno 1980 si è proseguito nell'azione di restauro del materiale maggiormente danneggiato appartenente agli Istituti predetti così come pure si è provveduto alla fornitura di un ingente quantitativo di contenitori speciali per la conservazione dei documenti al fine di limitare, ove possibile, i successivi interventi di restau ro agli Archivi di Stato di Gorizia, Pordenone ed Udine.

Per una migliore conservazione, poi, del materiale terremotato, temporaneamente depositato presso l'Archivio di Stato di Trieste, è stato necessario fornire un ulteriore quantitativo di scaffalature metalliche così come pure, sempre a quell'Istituto, un fotoriprodut tore per la duplicazione di sicurezza dei documenti più importanti storicamente.

Settore dei beni artistici e storici: si è in massima parte proseguito gli interventi iniziati nell'anno 1979 e sono stati ultimati 54 cantieri edili e 105 sono tutt'ora aperti. Sono state a tutt'oggi stipulate 58 convenzioni a norme dell'art. 17 della legge e tale attività consentirà un notevole impulso alla realizzazione dei progetti nel corso dell'anno 1981.

In particolare si è stipulata la concessione con il comune di Venzone per la progettazione della ricostruzione del centro storico con progetti di numerose "insulae".

Sono in fase assai avanzata i lavori dell'abazia di S. Gallo a Maggio Udinese, della Villa ex Catteneo a Pordenone, del Castello di Artegua e del "Palazzo" a Cavasso Nuovo - Infine sono in fase di ultimazione i lavori al Castello e al Palazzo Clabassi di Udine.

L'autorizzazione di cassa per l'anno 1981 è di lire 30 miliardi 850 milioni; mentre i pagamenti al 15 giugno 1981 sono stati di lire 8 miliardi 753 milioni.

LEGGE 23 MARZO 1981, N. 92

Provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio
archeologico della città di Roma.

La legge 92/81 prevede una spesa di 180 miliardi di lire con durata del programma dall'anno 1980 all'anno 1984.

Gli interventi vanno rivolti alla realizzazione di spese di scavo, manutenzione, restauro e valorizzazione, nonché studi, indagini, allestimenti museali, attività didattiche e di promozione culturale del patrimonio della città di Roma, come pure per acquisti ed espropri di beni mobili ed immobili di interesse pubblico e di importanza storico-monumentale-archeologica ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089.

La somma dei 180 miliardi previsti dalla legge sono ripartiti in 168 miliardi per la Soprintendenza archeologica di Roma; 2 miliardi alla Soprintendenza archeologica di Ostia; 10 miliardi alla Soprintendenza archeologica dell'Etruria meridionale.

La ripartizione può essere variata, con Decreto del Ministro sentiti i comitati di settore competenti, in rapporto a programmi determinati.

La legge prevede le seguenti cadenze:

1980	1981	1982	1983	1984
	(in miliardi di lire)			
10	40	30	50	50

E' stato istituito, con l'esercizio finanziario 1981, un apposito capitolo di bilancio (cap. 8012) che reca come disponibilità in base alla legge 468/78 i fondi previsti per l'anno 1980 (10 miliardi) e quelli per l'anno 1981 (40 miliardi). Per cui nello anno 1980, pur prevedendo la legge uno stanziamento di 10 miliardi, non figura nessun capitolo in tal senso, nello stato di previsione del Ministero.

Il programma d'interventi per l'anno 1981 prevede:

Soprintendenza archeologica di Roma - Restauro dell'Anfiteatro Flavio, dell'ampliamento del Museo delle terme, restauro del Ponte Sublicio e dell'Arco di Costantino, nonchè scavi archeologici a Torrino e a S. Palomba.

Soprintendenza archeologica di Ostia - Espropri del terreno e monumenti dei Porti di Claudio e Traiano e relativo restauro e valorizzazione, anche mediante scavi archeologici.

Soprintendenza archeologica dell'Etruria meridionale - Restauro attrezzature impianti sicurezza, attrezzature dei depositi della Villa di Papa Giulio III attuale sede del Museo nazionale etrusco in Roma, acquisizione della Villa Pognatowski attigua alla sede del Museo, restauri del parco archeologico di Veio, con restauro delle tombe monumentali Campana e Anatre.

L'autorizzazione di cassa per il 1981 è di lire 40 miliardi, mentre al 15 giugno 1981 ancora non è stato effettuato alcun pagamento.